



Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO "Via Mazzini"
Via L. da Vinci, 16 - 20834 Nova Milanese (MB)
Tel: 0362 40439-40516 Tel e Fax: 0362 44609

Circolare int. 18

Nova Milanese, 1° settembre 2013

- Ai Docenti di **Scuola Secondaria di primo grado**
- Ai Docenti di **Scuola Primaria**
- Ai Docenti di **Scuola dell'Infanzia**
- A tutto il personale **ATA**
- Agli Atti

OGGETTO: Trasmissione normativa. Genitori separati.

Si trasmette in allegato:

Normativa del Ministero dell'Istruzione Prot. 7657/AO del 20 dicembre 2005

OGGETTO: Genitori separati non conviventi – Richiesta documentazione carriera scolastica figli.

Prego i docenti di prestare molta attenzione a questo problema. Consiglio di inviare con posta elettronica al genitore non convivente tutte le date individuate per i colloqui individuali e le assemblee di classe, per una adeguata e tempestiva informazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Graziella ZORZETTO

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per lo studente*

Prot. n. 7657/AO

Roma, 20 dicembre 2005

Oggetto: Genitori separati non conviventi - Richiesta documentazione carriera scolastica dei figli.

A seguito del parere di merito del Ministero della Giustizia, relativo alla possibilità per il genitore non affidatario, in situazione di separazione e/o divorzio, di potere esercitare il diritto di seguire il figlio nel percorso scolastico, si invitano le SS. LL. a tener conto di quanto segue. La potestà attribuita ad entrambi i genitori deve essere esercitata di comune accordo (art. 316 c.c.) o quantomeno concordata nelle linee generali di indirizzo, sulla base delle quali ciascun genitore potrà e dovrà operare anche separatamente. Anche quando l'esercizio della potestà è attribuito ad uno solo dei genitori, in genere il genitore affidatario, le decisioni di maggiore interesse sono adottate da entrambi i coniugi (art. 155 c.c.).

Il coniuge, cui i figli non siano affidati, ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.

Si può, altresì, affermare che la funzione educativa - di cui peraltro la potestà è mero strumento - deve svolgersi tenendo conto in via primaria della necessità di sviluppo della personalità del figlio, inteso come soggetto di diritti nella sua centralità, anziché delle aspettative e degli interessi personali dei genitori. E' proprio su tali comportamenti, quando si configurino gravi forme di carenza di assistenza e cura ovvero abuso, che il genitore, affidatario o non affidatario, potrà incorrere nella decadenza della potestà genitoriale su provvedimento del giudice ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c. Solo in tal caso, a tutela del figlio nei confronti del quale è stata posta in essere la condotta pregiudizievole, il genitore decaduto dalla potestà sarà conseguentemente decaduto da qualunque diritto dovere nei confronti dell'educazione dei figli.

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a voler favorire l'esercizio del diritto dovere del genitore separato o divorziato non affidatario, (articoli 155 e 317 c.c.), di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di accedere alla documentazione scolastica degli stessi. Ringraziando per la collaborazione, si resta in attesa di conoscere eventuali situazioni di disagio che possano essere di impedimento, anche parziale, del diritto di conoscenza di cui alla presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Moioli